



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2443

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche - Anno 2024.

Il giorno **21 Dicembre 2023** ad ore **14:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

la Provincia autonoma di Trento è stata la prima provincia italiana (1980) a predisporre un piano di risanamento contro la setticemia emorragica virale (SEV) e, successivamente all'emanazione della direttiva n. 91/67/CEE del 28 febbraio 1991, nei confronti della necrosi ematopoietica infettiva (NEI).

Con decisione n. 98/359/CE del 15 maggio 1998 è stato inizialmente approvato il programma di risanamento della SEV e della NEI proposto dalla Provincia autonoma di Trento, programma che è stato aggiornato negli anni successivi in funzione del conseguimento della qualifica di zona/azienda riconosciuta indenne da parte delle zone/aziende inserite nel programma di risanamento.

Con decisioni n. 98/357/CE del 18 maggio 1998 e n. 98/395/CE del 29 maggio 1998 sono stati inizialmente definiti rispettivamente l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute indenni e l'elenco delle zone riconosciute indenni in Italia relativamente alla NEI e alla SEV.

Tali elenchi sono stati aggiornati secondo la procedura definita da ultimo dalla decisione 2009/177/CE, successivamente abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021.

Il paragrafo 1 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 dispone che le zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento stesso, per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità tra l'altro con la direttiva 2006/88/CE, si considerano aver ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia in conformità con il regolamento (UE) 2016/429 e, come tali, sono soggette ai pertinenti obblighi previsti dal medesimo regolamento.

Il paragrafo 3 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 dispone infine che i compartimenti a cui è stato riconosciuto lo *status* di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) o c), in conformità con la direttiva 2006/88/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da malattia a norma dell'articolo 37 del medesimo regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dallo stesso.

Parimenti, l'articolo 84, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2020 stabilisce che le zone e i compartimenti riconosciuti indenni da SEV e da NEI, ai sensi della direttiva 2006/88/CE, prima della data di applicazione del regolamento sono considerati «indenni da malattia» conformemente al medesimo regolamento delegato. Le informazioni relative agli stabilimenti situati in tali zone e compartimenti indenni da malattia sono indicate nella pagina informativa su internet resa disponibile al pubblico dal Ministero della salute conformemente all'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione del 30 gennaio 2020.

Il paragrafo 3 dell'articolo 84 sopraccitato stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per il mantenimento di tale *status* siano conformi a quelle di cui al regolamento in parola.

Il paragrafo 2 dell'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 dispone inoltre che le zone che hanno ottenuto il riconoscimento di un programma di eradicazione o di sorveglianza per una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità con la direttiva 2006/88/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento di un programma di eradicazione in conformità con il presente regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dal medesimo regolamento.

L'articolo 85, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce che le zone ed i compartimenti che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza per la SEV e/o la NEI, approvato conformemente alla direttiva

2006/88/CE, prima della data di applicazione del medesimo regolamento abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente allo stesso per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689. Il paragrafo 3 dispone che gli Stati membri che si considera abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente al paragrafo 1 o 2 provvedono affinché le misure di tale programma siano conformi a quelle previste per i programmi di eradicazione nel medesimo regolamento.

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006, che ha sostituito la direttiva 91/67/CEE, è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/429. Il legislatore nazionale con il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 aveva attuato detta direttiva prevedendo, in particolare, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedessero a:

- rilasciare l'autorizzazione alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione (articolo 4, commi 1 e 2) in possesso di determinati requisiti;
- registrare le imprese di acquacoltura che presentavano i requisiti di deroga all'autorizzazione;
- inserire nella banca dati nazionale i dati e le informazioni relative alle imprese di acquacoltura autorizzate o registrate e agli stabilimenti di lavorazione.

Il decreto 3 agosto 2011 del Ministro della salute "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148" ha individuato le procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti e il decreto 8 luglio 2010 del Ministro della salute "Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura" ha regolamentato l'anagrafe delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura.

Il regolamento (UE) 2016/429 all'articolo 5 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle "malattie elencate" nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento tra le quali rientrano la SEV e la NEI.

Le "malattie elencate" richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione europea ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come "A", "B", "C", "D" ed "E"), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie ed ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

La SEV, relativamente in particolare alle specie trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*) e trota marmorata (*Salmo marmoratus*), e la NEI, relativamente in particolare alle specie trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*), trota marmorata (*Salmo marmoratus*), salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*) e salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), risultano tra le malattie animali classificate in categoria C+D+E.

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 "recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici" è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236; la decisione 2008/392/CE "recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti” è stata abrogata dal regolamento delegato (UE) 2020/691; la decisione 2008/896/CE “relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio” e la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 “recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici” sono state abrogate dal regolamento delegato (UE) 2020/689; la decisione 2008/946/CE “recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura” è stata dichiarata, con Comunicazione della Commissione 2022/C 252/01, caduca per mancanza di oggetto.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie”.

Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia veterinaria”.

Il Ministero della salute, con nota prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022, ha fornito alcune indicazioni per l’applicazione del decreto legislativo n. 134/2022, segnalando inoltre che, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del medesimo decreto, fino all’entrata in vigore del manuale operativo identificazione e registrazione (I&R) e alla sua completa applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti esclusivamente per le modalità e tempi di:

- a) identificazione di bovini, equini, ovicaprini e suini;
- b) identificazione degli animali delle specie diverse da quelle di cui al punto a);
- c) richiesta delle registrazioni e dei riconoscimenti previsti dal d.lgs. n. 134/2022;
- d) compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN;
- e) aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet www.vetinfo.it, sezione “regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della Commissione”, (ex regolamento all’articolo 101, comma 1), sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea;
- f) registrazione dei controlli di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 134/2022 nello specifico applicativo del portale www.vetinfo.it.

Con il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 è stato approvato, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”.

Con nota prot. DGSAF n. 10865 del 20/04/2023, il Ministero della salute ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 134/2022, fino all’entrata in vigore del Manuale operativo e alla sua completa applicazione, inclusi gli adempimenti necessari per la piena operatività dei sistemi informativi, per gli aspetti già elencati nella nota prot. DGSAF n. 22341 del 19/09/2022, restano in vigore le modalità per l’identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni precedenti al d.lgs. n. 134/2022 e al suo Manuale operativo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 26 febbraio 2016 sono state fornite all’Azienda provinciale per i servizi sanitari direttive aggiornate per l’attivazione di programmi finalizzati al riconoscimento/mantenimento dell’indennità da SEV e da NEI, per la movimentazione dei prodotti di acquacoltura e per la semina nelle acque pubbliche.

La Giunta provinciale ha confermato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente con provvedimenti n. 338 del 3 marzo 2017, n. 2193 del 14 dicembre 2017, n. 2428 del 21 dicembre

2018, n. 2167 del 20 dicembre 2019 e n. 2206 del 22 dicembre 2020, le direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari già approvate con deliberazione n. 249 del 26 febbraio 2016.

A marzo 2022 dette direttive sono state riviste alla luce delle modifiche intervenute a livello della normativa europea, revisione adottata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 406 del 18 marzo 2022.

A gennaio 2023, considerate le disposizioni nazionali emanate nel corso dell'anno 2022, è risultato necessario rivedere nuovamente le disposizioni adottate in materia di prevenzione e controllo della SEV e della NEI. Detta revisione è stata adottata con deliberazione n. 65 del 20 gennaio 2023, dopo aver ottenuto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del decreto legislativo n. 136/2022, l'approvazione del nuovo Piano da parte del Ministero della salute (PAT ID n. 639672797 del 21 dicembre 2022), presentato dal competente Servizio provinciale con nota PAT prot. n. 0829190 del 1° dicembre 2022.

Con quest'ultima deliberazione si è inoltre provveduto ad aggiornare l'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e NEI ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, contenuto nell'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 406 del 18 marzo 2022, alla luce del riconoscimento d'indennità da SEV e da NEI di una parte del bacino idrografico del torrente Arnò.

Nel corso degli ultimi mesi del 2023:

- lo stabilimento di acquacoltura IT079TN009 ubicato nel comune di Dro a circa 80 metri di distanza dal fiume Sarca ha ottenuto il riconoscimento dello *status* di indenne da SEV e NEI;
- a seguito di un focolaio di SEV verificatosi in uno stabilimento di acquacoltura ubicato nella zona riconosciuta indenne da SEV e NEI del "Torrente Adanà", è stata rideterminata l'estensione di tale zona, spostando la delimitazione a valle della zona del "Torrente Adanà" dall'attuale barriera, situata nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo (coordinate geografiche: latitudine 45.96093 e longitudine 10.6562), alla barriera artificiale sita in località Fontanelle nel Comune di Sella Giudicarie, a monte dello stabilimento IT100TN003. La zona così rideterminata corrisponde a quella a suo tempo individuata con decisione 2007/345/CE della Commissione del 10 maggio 2007;
- a seguito di un focolaio di NEI verificatosi in uno stabilimento di acquacoltura ubicato nella zona riconosciuta indenne da SEV e NEI "Val di Sole e val di Non" si è proceduto, ai sensi dell'art 82, paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/689 e in attesa dell'attuazione delle misure sanitarie individuate e degli esiti delle stesse, alla sospensione dello status di indennità per NEI della porzione della zona che si estende dalle sorgenti del torrente Noce sino allo sbocco del medesimo torrente nel lago di Santa Giustina, che invece conserva lo *status* di indennità da NEI.

Risulta pertanto necessario aggiornare nuovamente l'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e NEI ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, contenuto nell'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 65 del 20 gennaio 2023.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per le attività analitiche rientranti nell'attività di sorveglianza contemplata dalla presente proposta di deliberazione.

Preso atto dei costi per le attività diagnostiche relative alla sorveglianza della SEV e della NEI nel corso dell'anno 2024, comunicati dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con nota prot. generale n. 11753/2023 del 30 novembre 2023.

Si propone pertanto di:

- confermare, per l'anno 2024, le disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la

sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche, contenute nell'allegato A alla deliberazione giuntale n. 65 del 20 gennaio 2023;

- dare atto che l'allegato parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione, che contiene l'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e indenni da NEI, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, aggiornato alla luce dei recenti focolai di dette malattie, sostituisce l'allegato B della deliberazione giuntale n. 65 del 20 gennaio 2023.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati

ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli oneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
- visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
- vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1777 del 29 settembre 2023 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023) e adozione del "Piano provinciale integrato dei controlli per il quinquennio 2023- 2027" in materia di salute e benessere animale, mangimi e sicurezza dei mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, alimenti e sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari e acqua potabile";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 24870 del 28/10/2021 "Sistema I&R acquacoltura, gruppo specie "pesci" - Attivazione del documento di accompagnamento informatizzato e della funzionalità di registrazione delle movimentazioni";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 1192 del 18/01/2022 "Sistema I&R - "pesci" – documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni- Ns rif. DGSAF 809 – A - 13.01.2022 – PROROGA";

- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 15731 del 27/06/2022 “Sistema I&R – acquacoltura - gruppo specie “pesci” - documento di accompagnamento informatizzato in BDN”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 18133 del 27/07/2022 “Acquacoltura – casi in cui non viene richiesto il modello di accompagnamento informatizzato in BDN”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 “Finanziamento dei Controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti”;
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 “decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 656 dell’11/01/2023 “Decreto legislativo n. 136/2022, articolo 13 “Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie” - Attuazione ed indicazioni applicative”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10138 del 13/04/2023 “Sistema I&R – comunicazioni inerenti all’applicazione del decreto legislativo 134/22 e suo manuale operativo – modifiche progressive del portale vetinfo”;
- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
- visto l’articolo 55 “Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare” della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”;
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di confermare, per l’anno 2024, le disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la sorveglianza nei confronti della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sul territorio provinciale, nonché per la movimentazione degli animali acquatici e per la semina nelle acque pubbliche, contenute nell’allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 65 del 20 gennaio 2023;
2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dalle disposizioni di cui al precedente punto 1., ivi inclusa la verifica della loro corretta applicazione, e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l’esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dalle disposizioni di cui al punto 1., i cui costi, a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel successivo punto 3. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di dare atto che il costo delle analisi per la sorveglianza della setticemia emorragica virale (SEV) e della necrosi ematopoietica infettiva (NEI) per l’anno 2024 è il seguente:
 - n. 230 controlli con isolamento su colture cellulari (esame virologico per sorveglianza e conferma) al costo unitario di euro 44,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile se dovuto = euro 12.616,22;
 - n. 230 test RT-PCR su organi al costo unitario di euro 22,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile se dovuto = euro 6.319,56;
 - n. 10 attività di sequenziamento al costo unitario di euro 22,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile se dovuto = euro 274,76;
 per un costo complessivo presunto pari ad euro 19.210,54;
4. di dare atto altresì che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l’anno 2024, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce “Incarichi e consulenze sanitarie” per euro 19.210,54, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l’anno 2024”;

5. di dare atto inoltre che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 3. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
6. di dare atto infine che l'allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che contiene l'elenco delle zone della provincia di Trento riconosciute indenni da SEV e indenni da NEI, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, aggiornato alla luce dei recenti focolai delle medesime malattie, sostituisce l'allegato B della deliberazione giuntale n. 65 del 20 gennaio 2023;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Faunistico per opportuna conoscenza;
8. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato parte integrante

ZONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RICONOSCIUTE INDENNI DA SEV E DA NEI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689.

1. ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON: bacino idrografico del torrente Noce dalla sorgente fino alla diga situata in località Rocchetta nei comuni di Ton e Spormaggiore che con i suoi 15 metri di altezza rappresenta un ostacolo insormontabile per la risalita di pesci. L'indennità di tale zona è temporaneamente sospesa per NEI dalla sorgente fino allo sbocco del torrente nel lago di Santa Giustina;
2. ZONA VAL DI FIEMME, FASSA E CEMBRA: bacino idrografico del fiume Avisio dalla sorgente fino allo sbarramento artificiale denominato Serra S. Giorgio del Comune di Giovo costituito da un manufatto di cemento armato con uno sviluppo in altezza di circa 22 metri e da un canale di deflusso laterale inclinato delle acque con un salto terminale di circa 6 metri che rappresenta un ottimo ostacolo al fine di evitare la risalita dei pesci;
3. ZONA VAL DEL FERSINA: bacino idrografico del torrente Fersina, dalla sorgente fino alla cascata di Ponte Alto. L'imponente cascata, scavata nella roccia, ha una altezza di circa 88 metri;
4. ZONA VAL DELL'ADIGE: bacino idrografico del fiume Adige dalla cascata localizzata a Gilf, a monte di Merano, dall'ostacolo localizzato a Ponte Gardena, dall'ostacolo artificiale situato a Ponte Nova fino ad uno sbarramento artificiale rappresentato da una centrale idroelettrica, diga di Ala, che costituisce un ostacolo alla risalita dei pesci;
5. ZONA VAL DELLE SORNE: bacino idrografico del torrente Sorne dalla sorgente fino ad uno sbarramento artificiale rappresentato da una centrale idroelettrica sito in località Chizzola del Comune di Ala;
6. ZONA RIO MANES: bacino idrografico del rio Manes dalla sorgente fino ad una briglia larga 5 metri e alta 2 metri costituita da blocchi di granito cementati sita in località "La Zinquantina"; l'alveo del rio Manes è costituito da una massicciata fugata con una pendenza di circa il 15%, che da sola costituisce un forte ostacolo per la risalita del pesce;
7. ZONA VAL BANALE: bacino idrografico del torrente Ambies dalla sorgente fino ad uno sbarramento artificiale costituito da una centrale idroelettrica sita in località Nembia nel Comune di San Lorenzo in banale;
8. ZONA LAGO DI MOLVENO: bacino idrografico dalle sorgenti del rio Lambii, rio Massò e rio Ceda fino al lago di Molveno;
9. ZONA VALLE DEI LAGHI: bacino idrografico dei laghi di S. Massenza, Toblino e Cavedine, fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine, che conduce alla centrale idroelettrica nel Comune di Torbole;
10. ZONA TORRENTE LENO: bacino idrografico del torrente Leno dalla sorgente fino alla cascata di Santa Maria nel Comune di Rovereto che con i suoi 5,30 metri di altezza rappresenta un ostacolo insormontabile per la risalita di pesci;
11. ZONA TORRENTE ADANÀ: bacino idrografico del torrente Adanà dalla sorgente fino alla barriera artificiale sita in località Fontanelle nel Comune di Sella Giudicarie, a monte dello stabilimento IT100TN003. La zona corrisponde a quella a suo tempo individuata con decisione 2007/345/CE della Commissione del 10 maggio 2007;
12. ZONA ALTO SARCA: bacino idrografico del fiume Sarca dalla sorgente:
 - a) alla barriera localizzata nel Comune di Vigo Rendena - Latitudine 46,08174 e Longitudine 10,72746;
 - b) alla barriera artificiale verticale situata alla fine del canale artificiale costruito per permettere il passaggio dell'acqua dal fiume Sarca alla trocicoltura Burrini di Batocchi – IT220TN005;
13. ZONA VALSUGANA: bacino idrografico del fiume Brenta dalla sorgente fino alla diga di Marzotto nel Comune di Enego (VI) (per quanto riguarda il territorio provinciale termina nel Comune di Grigno);
14. ZONA VALLE DEL CISMON E DEL VANOI: bacini idrografici del torrente Cismon e del torrente Vanoi dalle sorgenti fino alla diga Ponte Serra in località "Moline" comune catastale di Lamon –

Sovramonte (BL) che con i suoi 70 metri di altezza rappresenta uno sbarramento insormontabile per la risalita di pesci;

15. ZONA TORRENTE PALVICO: bacino idrografico del torrente Palvico dalla sorgente fino alla barriera localizzata nel Comune di Storo, Latitudine 45,842248 e Longitudine 10,584247;
16. ZONA TORRENTE ARNÒ: bacino idrografico del torrente Arnò dalla sorgente fino alla barriera localizzata, sullo stesso torrente, nel punto avente le seguenti coordinate: Latitudine: 46.029597 - 46° 01' 46.5492" N WGS 84; Longitudine: 10.728018 - 10° 43' 40.8648" E WGS 84.